

**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

*Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.*

*Macro-categoria b) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)*

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.),

Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli “interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” sono esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del medesimo decreto ma devono comunque provvedere al preavviso scritto presso lo Sportello Unico del Comune ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

In termini generali si tratta di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto prima di iniziare i lavori qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- 1) “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di  $a_g$  compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)”;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al comma 1, lettera a), numero 3) dell'art. 94 bis del DPR 380/2001;
- 3) le nuove costruzioni che:
  - a) non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere rilevanti di cui all'**Allegato A** del presente atto;
  - b) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere prive di rilevanza di cui all'**Allegato C** del presente atto;
- 3-bis) “le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al § 2.4.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzione - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018”.

Si tratta in generale di usuali costruzioni, appartenenti alla Classe d'uso I, realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa



riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos con altezza inferiore a 10 metri, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza.

- 4) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra compresa tra 2,5 metri e 4 metri, misurata dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta.

